

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA



STATUTO

(aggiornato con le modifiche approvate dal XVIII Congresso Nazionale di Roma 2006)

Statuto

I - COSTITUZIONE E SEDE

Art .1

E' costituita l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Centro Studi Padre Flaminio Rocchi, con sede centrale a Roma.

Taluni organi ed uffici del sodalizio possono essere decentrati, per motivi funzionali e su decisione del Consiglio Nazionale, nel Friuli - Venezia Giulia.

L'Associazione e' apartitica.

II - SCOPI E FUNZIONI

Art .2

L'Associazione accoglie ed unisce i giuliani, fiumani e dalmati ed i connazionali che sentono e vivono i loro stessi problemi: essa persegue fini patriottici, morali, culturali ed assistenziali, con esclusione di ogni fine di lucro.

In particolare si propone di:

- a) compiere ogni legittima azione che possa agevolare il ritorno delle Terre Italiane della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia in seno alla Madrepatria, concorrendo sul piano nazionale al processo di revisione del Trattato di Pace per quanto riguarda l'assetto politico di tali terre anche nel quadro del processo di unità europea;
- b) svolgere opera di difesa delle tradizioni italiane e di conservazione del patrimonio storico, spirituale e culturale della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia;
- c) sostenere i diritti fondamentali della libertà degli italiani rimasti nella Venezia Giulia, nel Carnaro e nella Dalmazia, in campo nazionale e politico culturale e linguistico;
- d) mantenere uniti e consapevoli gli esuli giuliano-dalmati ed i loro discendenti, nel culto delle memorie, nella difesa dei valori civili e culturali di cui sono depositari, nel ricordo del sacrificio collettivo dell'esodo, nella solidarietà con i meno fortunati;
- e) rendersi portavoce delle loro esigenze individuali e collettive; tutelare i loro interessi, prospettare in ogni sede adeguate soluzioni ai problemi che li riguardano, promuovendo gli opportuni provvedimenti legislativi; curare tutte le forme di assistenza che si rendano necessarie, con particolare riferimento agli anziani; provvedere al patrocinio del risarcimento dei danni di guerra e dell'indennizzo dei beni abbandonati;
- f) per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione opera in accordo ed in unità di intenti con la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, allo scopo di assicurare l'azione di collegamento e coordinamento rientrante nelle attribuzioni della Federazione stessa.

III - DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3

L'Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento, per l'assolvimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei suoi fini dal contributo dei soci, dalle elargizioni di Enti o privati, dai contributi dello Stato e da iniziative varie. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dall'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IV - DEI SOCI

Art .4

Possono essere soci dell'Associazione i Giuliani, i Fiumani ed i Dalmati di nazionalità italiana ed i connazionali, senza distinzione di sesso, di religione e di appartenenza politica, che non abbiano comunque agito in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa, e che dimostrino di sentire i problemi elencati all'articolo 2.

I soci si distinguono in:

- effettivi;
- aderenti.

Possono essere soci effettivi:

- a) i nati nella Venezia-Giulia, nel Carnaro e nella Dalmazia; i loro discendenti ed il loro coniuge, ancorché non nativo dei predetti Territori.
- b) coloro che hanno risieduto nella Venezia Giulia, nel Carnaro o nella Dalmazia prima dell'esodo;
- c) i legionari fiumani;
- d) i genitori, le vedove e i figli dei caduti per la causa Giuliano-Fiumano-Dalmata.

L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto al voto nell'assemblea per la ratifica del rendiconto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa. Possono far parte degli organi direttivi tutti gli associati che hanno raggiunto il 21° anno di età.

Possono essere soci aderenti tutti i connazionali. Possono essere soci le società, gli enti, le associazioni a carattere nazionale costituiti prevalentemente da triestini, goriziani, istriani, fiumani e dalmati e che abbiano delle affinità con gli scopi della associazione.

Essi acquistano la qualità di socio dopo l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Le Società, gli Enti, le Associazioni e le Comunità diversi dai precedenti, possono acquisire la qualità di socio collettivo con modalità e diritti uguali a quelli dei soci aderenti individuali.

La quota o contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili della stessa.

V - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

Organì Centrali:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Esecutivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proibiviri.

Organì Periferici:

- Le Consulte Regionali;

- I Comitati Provinciali;
- I Delegati Provinciali.

Organi Ausiliari:

- Le Delegazioni Comunali ed Intercomunali;
- Le Leghe;
- Le Famiglie;
- Le Sezioni femminili.

In aggiunta a tali organi istituzionali viene creata la carica di Presidente Nazionale Onorario da attribuire a persona che per la sua attività e dedizione alla causa, abbia ben meritato dell'Associazione.

VI - ORGANI CENTRALI

Art. 6 - DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano, proporzionalmente rappresentativo di tutti i Soci in regola con il tesseramento. Esso determina le linee generali di condotta dell'Associazione; discute, approva e modifica lo statuto.

Il Congresso Nazionale è formato dal Presidente Nazionale, dai Membri del Consiglio Nazionale e dai delegati dei Comitati Provinciali. Viene convocato, in sessione ordinaria, ogni tre anni dall'Esecutivo Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, in località scelta dallo stesso: in sessione straordinaria dall'Esecutivo Nazionale; su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o dalla maggioranza dei Comitati Provinciali costituiti ed aventi organi statutari regolarmente eletti. Il Congresso Nazionale elegge -seguendo per quanto possibile il criterio dell'equa rappresentanza delle zone di provenienza- 31 (trentuno) membri del Consiglio Nazionale scelti tra gli aventi diritto a norma dell'art. 4.

Nomina, altresì, il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di tre effettivi e due supplenti, anche al di fuori dei Soci. Ratifica i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione, approvati dal Consiglio Nazionale.

Della riunione del Congresso Nazionale si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori.

Art. 7 - DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è così composto:

- 31 eletti dal Congresso Nazionale;
- i Presidenti delle Consulte Regionali o, in caso di impedimento, i loro Vicepresidenti.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Nazionale con voto consultivo:

- il Direttore dell'organo di stampa dell'Associazione, il Direttore dell'ufficio assistenza, 10 Consiglieri Benemeriti eletti dall'Assemblea tra i dirigenti provinciali e nazionali che con la loro attività abbiano acquisito particolari meriti dando lustro all'Associazione, nonché i rappresentanti legali dei sodalizi di cui al penultimo comma dell'art. 4 e quelli degli organismi di cui al quinto comma dell'art. 18.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Esso ha la direzione dell'associazione secondo gli scopi statutari, le direttive ed i programmi dettati dal Congresso Nazionale. In particolare il Consiglio Nazionale:

a) elegge il Presidente Nazionale e, su proposta del Presidente, sino a quattro Vicepresidenti, di cui un Vicario;

b) elegge il delegato all'Amministrazione;

c) in caso di vacanza o dimissioni, sostituisce i Consiglieri Nazionali e i Revisori dei Conti del Collegio Centrale e i Proibiviri, seguendo l'ordine di precedenza dell'esito elettorale e, in mancanza, mediante cooptazione tra i soci dell'Associazione di cui all'art. 4;

- d) decide la rimozione del Segretario Nazionale su proposta dell'Esecutivo Nazionale;
- e) designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad eventuali sodalizi associati;
- f) nomina i soci onorari dell'Associazione;
- g) approva il Regolamento Nazionale e quello degli organismi ausiliari;
- h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- i) nomina e rimuove il Direttore dell'organo di stampa dell'Associazione;
- l) nomina il Presidente delle delegazioni all'estero;
- m) nomina i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché la Commissione Nazionale di Disciplina;
- n) decide su tutte le altre questioni che siano dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale demandate alla sua competenza.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo ritengono necessario il Presidente Nazionale o almeno un terzo dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 8 - DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organo nominato dal Consiglio Nazionale e da questo chiamato a dirigere l'attività dell'Associazione. L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti e da sei Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale. Ai Vicepresidenti ed ai componenti dell'Esecutivo possono venir attribuite dal Presidente deleghe per seguire particolari e ben specifici settori di competenza dell'Associazione. Riferiscono periodicamente all'Esecutivo nazionale ed al presidente dell'attività dagli stessi svolta e possono avvalersi, per lo svolgimento delle loro attività, di gruppi di lavoro nominati dall'Esecutivo nazionale che possono essere composti sia da Consiglieri nazionali che da semplici soci.

In particolare l'Esecutivo Nazionale:

- a) ratifica gli atti di Costituzione dei Comitati Provinciali e quelli di nomina delle cariche periferiche;
- b) nomina, nei capoluoghi delle Province dove non sia possibile addivenire alla costituzione di un regolare Comitato, un "delegato provinciale" dell'Associazione, su proposta del Presidente della Consulta Regionale competente;
- c) esamina e decide sui ricorsi dei Comitati Provinciali e dei Soci, salvo il diritto d'appello al Consiglio Nazionale ed al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) controlla l'andamento contabile amministrativo dei Comitati Provinciali a mezzo del delegato all'Amministrazione dell'Associazione o di altro incaricato;
- e) nomina, in caso di necessità, i Commissari straordinari dei Comitati Provinciali, fissandone di volta in volta le attribuzioni, con il compito di convocare al più presto l'Assemblea Provinciale per l'elezione di regolari cariche sociali;
- f) a mezzo del Delegato all'Amministrazione predispone che alla fine di ogni esercizio sociale (che inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno, comunque entro il termine massimo di 6 mesi) il Consiglio rediga il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, dei cittadini, delle imprese, nonché il principio della pubblicità del bilancio;
- g) nomina i soci benemeriti dell'Associazione;
- h) nomina, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale. Le competenze del Segretario Nazionale sono definite dal Regolamento;
- i) nomina e rimuove il personale della Segreteria Nazionale, nonché quello amministrativo dell'organo di stampa dell'Associazione;
- l) delibera su quanto il Presidente Nazionale ritiene di sottoporre al suo esame;
- m) istituisce eventuali Commissioni, ne designa i componenti e ne fissa le attribuzioni;

n) impugna, ove lo ritenga opportuno, nei termini del Regolamento, qualsiasi provvedimento delle Commissioni Disciplinari provinciali.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce, di regola, ogni tre mesi. Tutti gli atti dell'Esecutivo Nazionale sono portati a conoscenza del Consiglio Nazionale per la ratifica di competenza. Sulle dimissioni dei Membri dell'Esecutivo Nazionale delibera il Consiglio Nazionale che, contemporaneamente all'accettazione delle stesse, provvede alla relativa sostituzione.

Art. 9 - DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, nei rapporti interni ed esterni, ne dirige le attività, curandone i collegamenti con le Autorità, nonché quelli tra gli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione stessa.

In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente anziano. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale o comunque, in caso di vacanza del seggio presidenziale, il Consiglio Nazionale deve procedere entro un mese alla nomina del nuovo Presidente Nazionale.

In caso di particolare urgenza il Presidente Nazionale prende tutti i provvedimenti necessari, con l'obbligo tuttavia, di sottoporli alla ratifica dell'Organo Centrale, al quale il presente Statuto ne demanda la competenza.

Il Presidente Nazionale può anche -qualora non ravvisi l'opportunità dell'anticipata convocazione del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale- rimettere decisioni gravi ed importanti per la vita dell'Associazione al giudizio dei componenti dell'Organo competente, mediante "Referendum". In tal caso l'Esecutivo Nazionale dovrà pure fissarne le modalità. Si ritengono approvate le proposte che nel "Referendum" avranno riportato un maggior numero di voti.

Art. 10 - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. L'attività di revisione compete ad un Collegio costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti nominati dal Congresso Nazionale, anche al di fuori dei Soci. Essi debbono collegialmente e, volendo anche singolarmente, ispezionare lo svolgimento dell'attività. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione; al termine di ogni anno sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame del Consiglio Nazionale. Per quanto riguarda le ipotesi e le modalità di revoca e di scadenza, in quanto possibili, si applicano le disposizioni sui Sindaci delle società per azioni.

Art. 11 - DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio nazionale dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi -che eleggono nel loro seno il Presidente- e da due supplenti. Giudica dei ricorsi presentati dagli interessati o dall'Esecutivo Nazionale avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari provinciali nei termini previsti dal Regolamento.

Risolve i conflitti che possono insorgere fra Organi associativi o in seno ad essi, che comportino l'interpretazione dello Statuto o delle norme regolamentari in vigore.

Decide sui provvedimenti disciplinari concernenti i Soci aventi una carica negli Organi Centrali.

VII – ORGANI PERIFERICI

Art. 12 - DELLE CONSULTE REGIONALI

Le Consulte Regionali, oltre che essere l'organo di collegamento e di coordinamento fra i Comitati Provinciali delle rispettive circoscrizioni e fra questi e gli organi centrali, hanno il compito precipuo di curare presso gli organismi regionali gli interessi morali e materiali degli esuli e dell'Associazione.

Perché possa essere costituita una Consulta nella Regione, debbono esistere almeno due Comitati

Provinciali. In caso contrario, su delibera del Consiglio Nazionale, si provvede ad accorpare in una sola Consulta due o più Regioni.

La Consulta Regionale è costituita dal rispettivo Presidente e Vicepresidente, dai Presidenti dei Comitati Provinciali.

Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta Regionale, che è chiamato a sostituirlo in caso di impedimento, durano in carica tre anni.

Il Presidente della Consulta Regionale convoca la Consulta Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno in relazione all'attività sociale, oppure quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione.

Egli vigila sul buon andamento dei Comitati Provinciali, sui quali riferisce alla Sede Centrale; può assistere alle assemblee provinciali ed alle riunioni degli Esecutivi provinciali: propone alla Sede Centrale i provvedimenti ritenuti necessari e le persone da nominare eventualmente a Commissario Straordinario Provinciale.

Art. 13 - DEI COMITATI PROVINCIALI

I Comitati Provinciali -che sono il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione- ne attuano i fini nei limiti dello Statuto e del Regolamento Nazionale, secondo le direttive degli Organi Centrali; svolgono le proprie attività a contatto diretto con i Soci, soccorrendoli nei loro bisogni, tutelandoli nei loro diritti e indirizzandoli ai loro doveri. Il Comitato Provinciale ha sede, di norma, nel capoluogo di provincia. Per la sua costituzione è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Esecutivo Nazionale, il quale avrà cura di accertare la sussistenza dei necessari requisiti.

Art. 14 - DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI

L'Assemblea Provinciale è costituita dalla riunione dei Soci effettivi ed aderenti, residenti nella Provincia, in regola con il tesseramento. Essa viene convocata dal Presidente Provinciale, possibilmente una volta all'anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria su delibera dell'Esecutivo Provinciale o quando ne sia fatta motivata richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci in regola col tesseramento.

L'Assemblea Provinciale:

- a) elegge i Membri dell'Esecutivo Provinciale alla scadenza del loro mandato, seguendo possibilmente il criterio dell'equa rappresentanza delle zone di provenienza;
- b) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti in numero di tre effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci. Il Collegio nomina il suo Presidente;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale del Comitato Provinciale;
- d) fissa le linee generali di attività del Comitato stesso secondo le direttive emanate dagli Organi Centrali.

Art. 15 - DELL'ESECUTIVO PROVINCIALE

L'Esecutivo Provinciale è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei Soci residenti nella provincia. Sono inoltre membri di diritto dell'Esecutivo Provinciale, ove esistano Leghe, i presidenti regolarmente eletti da queste, con voto consultivo. In particolare:

- a) nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Delegato all'Amministrazione;
- b) nomina e rimuove il Segretario Provinciale;
- c) vigila, accetta o respinge in prima istanza le domande dei nuovi Soci e provvede alle eventuali cancellazioni o radiazioni;
- d) nomina, tra i Soci, non esclusi i propri componenti, 2 membri effettivi e 2 supplenti della Commissione Disciplinare Provinciale che, presieduta dal Presidente Provinciale o -per sua delega, impedimento o incompatibilità- dal Vicepresidente, delibera ogni eventuale provvedimento disciplinare a carico dei Soci;
- e) coordina e vaglia le iniziative delle Leghe, delle Famiglie e delle Sezioni femminili,

incoraggiandone le attività particolari e sorvegliando che non venga comunque a scindersi l'unità dei giuliani, fiumani e dalmati, dei quali il Comitato Provinciale dell'Associazione è l'unico legittimo Organo rappresentativo.

L'Esecutivo Provinciale viene convocato in seduta ordinaria dal Presidente, di regola, una volta ogni due mesi; in sessione straordinaria, in caso d'urgenza, o su richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente Provinciale rappresenta il Comitato Provinciale a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni che presso terzi e le Autorità. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro membro dell'Esecutivo, regolarmente delegato.

Art. 16 - DEL DELEGATO PROVINCIALE

Nei capoluoghi di provincia nei quali non sia possibile addivenire alla costituzione di un regolare Comitato, su proposta del Presidente della Consulta Regionale competente, la Presidenza Nazionale nomina un delegato Provinciale che, nel più breve tempo possibile, espletate le operazioni di tesseramento, convocherà un'assemblea alla quale chiederà la ratifica dell'incarico. Il Delegato Provinciale avrà i poteri e le attribuzioni propri del Presidente Provinciale e dell'esecutivo e, se il suo incarico sarà ratificato dall'assemblea, rappresenterà al Congresso Nazionale il voto base del Comitato.

VIII - ORGANI AUSILIARI

Art. 17 - DELLE DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI

Nella circoscrizione del Comitato Provinciale possono essere costituite Delegazioni Comunali o Intercomunali, rette da un "Fiduciario" nominato dall'Esecutivo Provinciale. Dette Delegazioni non hanno autonomia amministrativa. Il Fiduciario, in caso di particolare interesse, può partecipare alle sedute dell'Esecutivo Provinciale su invito del suo Presidente.

Art. 18 - DELLE LEGHE, DELLE FAMIGLIE E DELLE SEZIONI FEMMINILI

I Soci dei Comitati Provinciali possono riunirsi in Leghe, in Famiglie, in sezioni Femminili e Giovanili come; Lega Istriana, Lega Fiumana, Lega Dalmata e Lega Triestino-Goriziana, Famiglia Albonese, Famiglia Polesana, Famiglia Umaghese, ecc. Le Leghe e le Famiglie sono depositarie del patrimonio spirituale e tradizionale delle rispettive zone di provenienza degli esuli. Esse studiano i problemi particolari, proponendo le soluzioni all'Esecutivo Provinciale.

Le Leghe e le Famiglie possono unirsi, sul piano nazionale, rispettivamente in "Segretariato delle Leghe" o in "Associazione del Comune", che hanno il compito di coordinare le iniziative, di tenere e curare l'anagrafe degli Esuli dei rispettivi territori o Comuni, di promuovere raduni o manifestazioni culturali o folcloristiche. I rappresentanti dei Segretari Nazionali delle Leghe e delle Associazioni dei Comuni, relativi a Città Giuliano-Dalmate capoluoghi di provincia, fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale con voto consultivo. Le sezioni Femminili svolgono attività artistica, culturale ed assistenziale a mezzo di appositi Comitati o Madrinati. Le Leghe, le Famiglie e le Sezioni Femminili sono sostenute e controllate amministrativamente dal rispettivo Esecutivo Provinciale. La tessera è unica per tutti e può portare soltanto una indicazione particolare accessoria (Lega Istriana, Fiumana ecc., Famiglia Polesana, Albonese, Dignanese ecc. o Sezione Femminile). Le Leghe, le Famiglie e le Sezioni sono parte integrante del rispettivo Comitato Provinciale: la loro vita organizzativa è stabilita da un apposito regolamento, approvato dall'Esecutivo Nazionale.

Art.19 – DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Per favorire, fra le nuove generazioni giuliane, fiumane e dalmate, la conservazione dei vincoli di fraternità e di solidarietà che sono il cemento dell'unità spirituale tra gli Esuli, l'Associazione può patrocinare la costituzione di organizzazioni giovanili di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Art. 20 - NORME GENERALI

Vanno osservate le seguenti norme di carattere generale:

- a) il presente Statuto è integrato dal Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale;
- b) tutte le cariche sociali hanno durata di un triennio; tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali devono essere prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- c) l'approvazione e le modifiche dello Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e sempre con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto in sede congressuale;
- d) le riunioni del Congresso Nazionale, delle Assemblee Provinciali e degli Organi Collegiali sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione -un'ora dopo- con la presenza di qualsiasi numero dei Soci aventi diritto al voto, eccezione fatta per quanto contemplato alla lettera c) del presente articolo; la loro convocazione deve essere disposta, rispettivamente dall'Esecutivo Nazionale dell'Associazione e da Presidenti Provinciali, a mezzo di regolare avviso almeno un mese prima della data fissata per la convocazione stessa;
- e) in sede di Congresso Nazionale hanno diritto al voto deliberativo, oltre ai Consiglieri Nazionali, soltanto i Delegati che hanno mandato rappresentativo. I Consiglieri Nazionali che ricoprono contemporaneamente la carica di Presidente Provinciale, non possono cedere la rappresentanza ufficiale del Comitato ad altro Dirigente o Socio avente diritto a norma dell'art. 4, ma devono esprimere personalmente anche il voto base comune a tutti i Comitati;
- f) ogni Comitato Provinciale ha diritto, al Congresso Nazionale, oltre al voto base comune, ad un ulteriore voto per ogni 100 soci e frazione superiore a 50, che potranno essere espressi da uno o più delegati;
- g) il Congresso Nazionale, in apertura dei lavori, dopo la nomina della Commissione per la Verifica dei Poteri e successivamente dall'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente del Congresso stesso, da tre Vicepresidenti, da un Segretario, da tre Scrutatori e da tre Questori, approverà il Regolamento per lo svolgimento e la disciplina dei lavori stessi, scritti all'ordine del giorno;
- h) gli impiegati, i salariati ed i collaboratori in genere, retribuiti in forma continuativa, dell'Associazione e dell'Amministrazione dell'Organo di Stampa, non possono rivestire cariche sociali, fatta eccezione per quella di Segretario Nazionale, ne' essere Delegati al Congresso;
- i) tutti gli eletti alle cariche sociali assolvono il loro mandato a titolo gratuito;
- l) nel regolamento Nazionale per l'applicazione del presente Statuto verranno formulate le norme per l'attuazione dell'art. 11;
- m) per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, vigono le norme generali di legge.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA



Regolamento nazionale per l'applicazione dello Statuto

(aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale di Rimini il 5 giugno 2010)

Art. 1.

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'applicazione dello Statuto dell'Associazione ed integra le disposizioni contenute nello stesso.

Dei Soci

Art. 2.

I soci effettivi o aderenti distintisi per particolari benemerenze verso l'Associazione, possono essere nominati Soci benemeriti dalla Presidenza Nazionale e, in caso di particolare urgenza, dal Presidente Nazionale anche su proposta degli Esecutivi Provinciali.

I relativi attestati saranno rilasciati unicamente dal Presidente Nazionale.

I Soci benemeriti verranno iscritti in appositi albi che saranno conservati presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione.

Art. 3.

La qualità di Socio effettivo si acquista con la consegna della tessera associativa, previo accertamento, da parte del Comitato provinciale competente per territorio della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che l'aspirante Socio abbia agito in contrasto con gli scopi dell'Associazione, l'Esecutivo provinciale può decidere, entro 30 giorni, di respingere la domanda d'ammissione. In questo caso, l'interessato può, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla Presidenza Nazionale.

Qualora, entro 30 giorni dalla richiesta della tessera non sia comunicato all'interessato il rigetto motivato, la richiesta s'intende accolta.

Art. 4.

Per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto, la competenza circa l'iscrizione in qualità di Socio collettivo spetta:

- a) alla Presidenza Nazionale per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere nazionale;
- b) alla Consulta regionale competente per territorio per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere regionale;
- c) all'Esecutivo provinciale competente per territorio per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere provinciale o locale.

I Soci collettivi hanno pari diritti dei Soci aderenti. Tali diritti possono venire esercitati da una persona fisica designata dalla presidenza dell'Ente, Società, Associazione o Comunità socio.

Art. 5.

I connazionali che non siano in possesso di uno dei requisiti richiesti all'art. 4, lettere a), b), c), d) dello Statuto, possono far parte dell'Associazione quali Soci aderenti.

La qualità di Soci aderenti si acquista mediante la stessa procedura prevista per i Soci effettivi, di cui all'articolo 3.

Art. 6.

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che, sulla base delle disposizioni medesime, sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta onesta, dignitosa, ispirandosi, specie nelle relazioni con gli altri Soci e con gli Organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione. Non possono entrare a far parte di altre associazioni o sodalizi, le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Art. 7.

Il Socio è tenuto a comunicare al Comitato Provinciale presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.

Qualora un Socio cambi residenza, trasferendosi in altra Provincia, il Comitato provinciale presso il quale è iscritto, è tenuto a trasmetterne d'ufficio il fascicolo personale al Comitato provinciale nella cui circoscrizione il Socio medesimo si è trasferito.

Art. 8.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cancellazione;
- c) per radiazione.

Art. 9.

Sono soggetti a cancellazione dai relativi albi i soci dimissionari, deceduti e quelli che vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto. Sono pure soggetti a cancellazione i Soci che si siano rifiutati di versare la quota di tesseramento.

Art. 10.

Sulla domanda di dimissioni del Socio delibera l'Esecutivo provinciale. Le dimissioni s'intendono accettate qualora l'Esecutivo stesso non delibera diversamente nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione. Esse, inoltre, non possono essere prese in considerazione nel caso in cui il Socio debba essere per altri motivi escluso dall'Associazione.

Il Socio dimissionario potrà essere riammesso attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione dell'Esecutivo provinciale.

Art. 11.

Ai Soci resisi responsabili di mancanze disciplinari verso l'Associazione possono applicarsi, a seconda della gravità del caso, le seguenti misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione da ogni attività associativa per un determinato periodo;
- c) la radiazione.

La radiazione può essere deliberata solo nei casi di atti o fatti che ledano gravemente la personalità morale del Socio ovvero gli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell'Organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente ricoperte ed anche da qualsiasi attività sociale.

Art. 12.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dalla Commissione provinciale di disciplina, avverso la quale l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Disciplina.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Commissione provinciale di disciplina, prima di adottare le deliberazioni di cui al precedente comma, deve contestare al Socio, a mezzo lettera raccomandata, i relativi addebiti ed assegnergli un termine, non inferiore a 15 giorni per giustificazioni e deduzioni scritte o anche di persona. Il Socio radiato non potrà essere riammesso salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione.

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che rivestano una carica nazionale, regionale o provinciale sono di esclusiva competenza della Commissione Disciplinare Nazionale, alla quale le Commissioni disciplinari provinciali, dopo aver contestata al diretto interessato gli addebiti secondo le norme di cui ai commi precedenti, invieranno la richiesta di apertura del procedimento. Alla stessa

Commissione Nazionale di disciplina il Socio potrà inviare eventuali giustificazioni e deduzioni scritte entro il termine di 30 giorni. Qualora al momento della denuncia del fatto, non sia regolarmente costituita la Commissione provinciale di disciplina, la competenza passa alla Commissione Nazionale.

Art. 13.

Le deliberazioni delle Commissioni Nazionale e Provinciale di disciplina, le deliberazioni della Presidenza Nazionale a carico dei Comitati provinciali, anche se ratificate dal Consiglio Nazionale, ed ogni altro provvedimento degli Organi Centrali e periferici che sia ritenuto lesivo di diritti e prerogative tutelati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, possono essere impugnati dagli interessati e dalla Presidenza Nazionale di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso va presentato con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione scritta della delibera o della sanzione o dalla cognizione del fatto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà prendere la sua deliberazione -che è inappellabile- entro i successivi 90 giorni.

Per dirimere i conflitti insorti fra Organi associativi, centrali e periferici, o in seno ad essi, che comportino l'interpretazione dello Statuto, il Collegio Nazionale dei Probiviri procederà anche su richiesta di una sola delle parti. Ricevuta la richiesta d'intervento, il Collegio trasmetterà copia del ricorso alle parti interessate e alla Presidenza Nazionale, indicando il termine perentorio, non superiore ai 60 giorni, per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Trascorso tale termine, entro i successivi 90 giorni emetterà la sua deliberazione motivata -che è inappellabile- comunicandola alla Presidenza Nazionale e alle parti interessate.

Art. 14.

Il canone annuo di tesseramento e le quote spettanti alla Segreteria Nazionale, sono fissati dalla Presidenza Nazionale.

Delle Organizzazioni Giovanili

Art. 15.

Alle Organizzazioni Giovanili -regolarmente costituite in seno ai rispettivi Comitati provinciali e da questi sostenute e amministrativamente controllate- gli Esecutivi provinciali verseranno le quote del tesseramento relative ai Soci compresi fra il 18° ed il 29° anno d'età inclusi.

Dell'impiego di tali somme e di altre loro eventualmente conferite, le organizzazioni giovanili dovranno rendere informati i Delegati Provinciali all'Amministrazione, i quali le inseriranno in bilancio nei relativi capitoli di spesa.

Per quanto attiene la loro vita organizzativa si fa richiamo all'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale.

Del Congresso Nazionale

Art. 16.

La convocazione del Congresso Nazionale, in sessione ordinaria, dovrà essere comunicata a tutti i Comitati Provinciali, unitamente all'ordine del giorno, almeno un mese prima della data fissata.

I singoli delegati, partecipanti al Congresso Nazionale, esprimono, ove possibile, il voto personalmente.

Il numero dei voti, di cui alla lettera "f" dell'art. 20 dello Statuto, verrà indicato dalla Segreteria Nazionale, in base alla evidenza contabile sul tesseramento dell'anno precedente a quello della data di convocazione del Congresso e verrà partecipato tempestivamente ai Comitati Provinciali.

Per la designazione dei delegati di cui al comma e) dell'art. 20 dello Statuto, ferma restando la norma che attribuisce al Presidente Provinciale il voto base spettante al Comitato, provvederà l'Esecutivo provinciale che attribuirà le deleghe mediante votazione.

Per i Comitati i cui esecutivi siano stati eletti su due o più liste, e i cui delegati al Congresso siano

in numero superiore a due (escluso dal computo il Presidente cui spetta il voto base), un terzo dei voti congressuali dovrà essere riservato alla minoranza. Le eventuali frazioni dovranno essere computate a favore della maggioranza.

Art. 17.

Il Congresso Nazionale, dichiarato aperto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, procede preliminarmente alla verifica dei poteri attraverso apposita Commissione composta di tre membri eletti nel suo seno, decidendo definitivamente su ogni eventuale contestazione; elegge quindi l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da due Vicepresidenti, da tre Scrutatori, da un Segretario e da tre Questori.

Per le operazioni di cui al comma precedente, nonché per la nomina di altre eventuali commissioni, i Comitati dispongono di un solo voto, che è quello del Presidente provinciale, portatore del voto base e rappresentante ufficiale del Comitato.

Il Presidente provinciale, legittimamente impedito a partecipare al Congresso, può delegare altro dirigente o socio a rappresentarlo.

Art. 18.

Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. A richiesta di almeno un quarto dei delegati, si procede alla votazione per appello nominale.

E' in ogni caso obbligatorio, salvo che l'assemblea con voto unanime disponga diversamente, lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei delegati. In tal caso ogni delegato disporrà di una scheda per ogni voto di cui ha diritto.

Del Consiglio Nazionale

Art. 19.

I Presidenti delle Consulte Regionali non confermati in tale carica, cessano automaticamente di far parte del Consiglio Nazionale e sono sostituiti di diritto dai loro successori.

Il Consiglio Nazionale provvede a sostituire i propri componenti dimissionari e che comunque cessino dalla carica, nominando i candidati compresi nella stessa lista che li seguono nell'ordine dei voti individuali e, in mancanza, mediante cooptazione.

Dell'Esecutivo Nazionale

Art. 20.

Sono di competenza dell'Esecutivo Nazionale:

- a) la compilazione e le eventuali modifiche del Regolamento Nazionale per l'applicazione dello Statuto, del Regolamento di contabilità e del Regolamento per il personale della Segreteria Nazionale;
- b) la determinazione e l'approvazione di eventuali spese di rappresentanza a favore di Dirigenti centrali e periferici;
- c) la fissazione, su proposta del Segretario Nazionale, di ispezioni particolari a carico di Comitati Provinciali.

Art. 21.

Gli avvisi di convocazione della Presidenza Nazionale, con gli estremi dell'ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del Presidente Nazionale, almeno 5 giorni prima della riunione.

Possono essere inseriti nell'ordine del giorno anche altri argomenti, purché ne sia fatta richiesta almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione oppure, in casi del tutto eccezionali, anche prima dell'inizio dei lavori.

Art. 22.

Per la validità delle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si intendono approvate se riportino il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono di regola palesi.

E' obbligatoria la votazione a scheda segreta quando la stessa riguardi questioni relative a persone ovvero quando almeno un terzo degli intervenuti ne faccia richiesta.

Art. 23.

La Presidenza Nazionale, eventualmente dimissionaria, rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione ed anche per quelli indifferibili ed urgenti di straordinaria amministrazione sino alla sostituzione da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 24.

Assume le funzioni di Segretario, il Segretario Nazionale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un membro della Segreteria Nazionale, designato dal Presidente. Il Segretario cura la redazione dei verbali che vengono letti ed approvati nella successiva riunione.

Art. 25.

Se uno dei componenti l'Esecutivo Nazionale, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, può essere sostituito dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Del Collegio dei revisori dei Conti

Art. 26.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. I suoi componenti debbono perciò collegialmente (e, volendo, anche singolarmente) ispezionare i documenti contabili e lo stato della Cassa.

Al termine di ogni anno il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame del Consiglio Nazionale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.

I Revisori dei Conti che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente Nazionale dell'Associazione. Questi, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza e quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza del Consiglio Nazionale.

Del Delegato all'Amministrazione dell'Associazione

Art.27.

Il Delegato all'Amministrazione dell'Associazione, designato dal Consiglio Nazionale, deve risiedere preferibilmente in Roma.

Egli provvede alla gestione dei conti in conformità delle norme emanate dalla Presidenza Nazionale e in relazione alle attività economiche e finanziarie dell'Associazione, applicando le stesse in base alle direttive del Consiglio Nazionale.

Del Segretario Nazionale

Art. 28.

Il Segretario Nazionale -che viene nominato dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale- deve risiedere preferibilmente a Roma.

Egli collabora con il Presidente Nazionale e con gli altri Organi centrali nella direzione e nel potenziamento dell'attività dell'Associazione; organizza e vigila sul regolare funzionamento degli Uffici della Segreteria Nazionale, attraverso la quale attua tutte le direttive e le deliberazioni degli

Organi centrali. Egli opera alle dirette dipendenze del Presidente Nazionale e dei Vice-Presidenti per le materie ad essi delegate dal Presidente, nonché, per la parte di sua competenza, dal Delegato all'Amministrazione.

In particolare, il Segretario Nazionale cura che siano tenuti al corrente:

- a) gli albi dei Soci benemeriti;
- b) il libro verbali delle adunanze del Congresso Nazionale;
- c) i libri verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Il Segretario Nazionale funge da Segretario nelle riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Delle Consulte Regionali

Art. 29.

Le Consulte Regionali, ferme restando il disposto dell'art.12 dello Statuto, devono essere convocate almeno due volte all'anno. Delle riunioni verrà redatto verbale, copia del quale sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale.

Art.30.

Le spese di funzionamento della Consulta Regionale, che usufruirà di regola dei locali e del personale del Comitato Provinciale della città ove risiede il Presidente, sono a carico dei Comitati Provinciali che compongono la Consulta medesima. Tali spese saranno ripartite in proporzione del numero dei Soci di ciascun Comitato.

Dei Comitati Provinciali

Art. 31.

Per la costituzione di nuovi Comitati Provinciali dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare il numero e la qualità dei soci stessi, nonché l'accettazione da parte di essi dello Statuto dell'Associazione.

Copia del verbale costitutivo dei Comitati Provinciali dovrà essere trasmessa alla Presidenza Nazionale per il necessario riconoscimento per il tramite e con il parere del Presidente della Consulta Regionale.

Art. 32.

I Comitati Provinciali sono tenuti all'osservanza, oltre che dello Statuto e del Regolamento, delle disposizioni e delle direttive impartite dagli Organi centrali e regionali dell'Associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con gli altri Comitati Provinciali e con gli altri Organi, al fine di garantire alla Organizzazione unità e compattezza.

I Comitati Provinciali non possono prendere iniziative che impegnino il nome dell'Associazione, senza la preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale.

I Comitati Provinciali, che vengano meno al dovere statutario o che, comunque, con atti e fatti di indisciplina rechino danno al prestigio ed al buon andamento dell'Associazione, sono passibili, a seconda della gravità del caso, dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo all'Esecutivo Provinciale;
- b) scioglimento dell'Esecutivo Provinciale;
- c) scioglimento del Comitato Provinciale.

Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il Presidente della Consulta Regionale, con deliberazioni della Presidenza Nazionale, soggette a ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) e b) sono esecutive anche prima della ratifica. Con la stessa deliberazione con cui si rimuove l'Esecutivo Provinciale, la Presidenza Nazionale, sentito il

Presidente della Consulta Regionale, deve nominare un Commissario Straordinario con l'incarico di convocare l'assemblea dei Soci nel termine di sei mesi.

Con la deliberazione che scioglie il Comitato Provinciale si procede alla nomina di un amministratore temporaneo.

Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalità relative alla ricostituzione del Comitato Provinciale o alla liquidazione delle sue attività e passività.

Dell'Assemblea Provinciale

Art. 33.

Il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario che debbano convocare l'Assemblea dei Soci, sono tenuti di darne comunicazione a tutti i Soci, con avviso personale, indicandone la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e le principali modalità. Nel caso che l'ordine del giorno preveda soltanto le operazioni di voto, dovranno essere indicate l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni stesse. La comunicazione dovrà essere fatta almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Potranno partecipare all'Assemblea con diritto di voto, tutti i soci effettivi ed aderenti in regola con il tesseramento alla data dell'Assemblea e che abbiano compiuto, alla stessa data, il 18° anno d'età.

I nuovi associati al Comitato provinciale potranno partecipare se iscritti almeno 6 mesi prima della data dell'Assemblea.

Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere data comunicazione al Presidente Nazionale e al Presidente della Consulta Regionale.

L'Assemblea, inoltre, potrà essere convocata in sede straordinaria, sempre che l'Esecutivo Provinciale ne ravvisi la necessità oppure la Presidenza Nazionale lo richieda: oppure ancora quando almeno 1/5 dei Soci del Comitato Provinciale ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art.34.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Provinciale o dal Commissario Straordinario, nomina l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da un numero di scrutatori pari a quello delle liste presentate. Questi ultimi verranno indicati dai presentatori delle liste e non potranno essere né candidati, né presentatori di liste.

Nel caso di lista unica, gli scrutatori saranno comunque non meno di due.

Art. 35

Per l'elezione dell'Esecutivo Provinciale e del Collegio dei revisori dei Conti, si procederà a scrutinio segreto, secondo le seguenti norme regolamentari:

- a) I membri dell'Esecutivo Provinciale saranno eletti mediante votazione su liste concorrenti, che potranno essere presentate da almeno due Soci nei Comitati fino a 50 Soci; da almeno cinque nei Comitati fino a 150 Soci; da almeno 10 nei Comitati con più di 150 Soci (esclusi i candidati compresi nella lista medesima) almeno tre giorni prima dell'inizio dell'Assemblea. Ogni lista potrà avere tanti candidati quanti sono i membri dell'Esecutivo Provinciale in carica, più cinque nominativi per i tre Revisori dei Conti e i due supplenti. È tassativamente richiesta da parte di ogni singolo candidato, una dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista cui intende aderire. Nessun candidato potrà comparire in più di una lista.
- b) Ciascun votante potrà esprimere il proprio voto per non più dei due terzi dei candidati da eleggere nell'Esecutivo Provinciale, scegliendo da una sola delle liste presentate e cancellando dalla lista prescelta gli eventuali candidati eccedenti i due terzi.

- c) Risulteranno eletti i due terzi dei candidati ed i Revisori dei Conti appartenenti alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti, nell'ordine delle preferenze ricevute; risulterà anche eletto il rimanente terzo dei candidati appartenenti alla lista di minoranza che abbia conseguito il maggior numero di voti, nell'ordine delle preferenze ottenute.
- d) Nel caso sia presentata una sola lista, questa dovrà essere considerata aperta e, quindi, a carattere indicativo, di modo che ogni votante potrà esprimere la propria preferenza sostituendo anche tutti i nominativi. In questo caso l'elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei membri dell'Esecutivo da eleggere, nonché dei Revisori dei Conti. Risulteranno eletti i candidati e i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali, A pari voti soccorre la maggiore età.
- e) Nel caso che per dimissioni o per qualunque altra ragione si verifichi una vacanza nell'Esecutivo Provinciale eletto, subentrerà il candidato che seguia nell'ordine dei voti individuali nella stessa lista.
- f) Il Presidente dell'Assemblea provvederà immediatamente a comunicare agli interessati l'avvenuta elezione, ad accettare le eventuali rinunce o vacanze, e ad integrarle secondo quanto previsto dalla precedente lettera e), a convocare l'Esecutivo Provinciale entro 15 giorni dalle elezioni per la nomina delle cariche sociali.
- g) Finché non si sarà provveduto alla nomina del nuovo Presidente Provinciale, il Comitato Provinciale sarà retto, per l'ordinaria amministrazione, dal Presidente uscente o dal Commissario Straordinario.
- h) Ad avvenuta elezione del nuovo Presidente, il Presidente uscente o il Commissario Straordinario uscente procederanno alle consegne a mezzo di regolare verbale.

Art. 36.

Il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario, nella personale comunicazione di cui all'art. 33, dovrà indicare le modalità per la presentazione delle liste che dovrà avvenire presso la sede del Comitato Provinciale. Dovrà stendere, in merito alla presentazione di ogni lista, apposito verbale, con l'indicazione della rispondenza o meno delle stesse alle norme statutarie o regolamentari. Il verbale dovrà essere controfirmato dal presentatore, al quale verrà data copia del documento. In caso di irregolarità o inadempienza, il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario inviterà il presentatore o i presentatori a provvedere ai necessari adempimenti entro 48 ore, accettando la lista con riserva.

Se, entro i termini di cui sopra, le irregolarità e le inadempienze saranno sanate le lista sarà riconosciuta valida con un verbale aggiuntivo. Altrimenti il caso sarà sottoposto all'Assemblea, che deciderà in merito.

Le liste presentate dovranno essere immediatamente affisse nella sede del Comitato e nei locali dove si svolgono le operazioni di voto.

Art. 37.

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 36, comma primo, il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario, presenti i firmatari dei verbali di cui all'articolo precedente, provvederà alla stesura del verbale conclusivo delle operazioni preelettorali, che verrà controfirmato dagli interessati, i quali vi potranno inserire, a richiesta, eventuali osservazioni.

Nel verbale dovranno essere indicati: le liste, i nomi, i cognomi e l'età dei candidati (età minima 21 anni), con i dati circa la loro provenienza e gli estremi relativi alla loro iscrizione all'ANVGD. Dovranno inoltre risultare agli atti i nomi, i cognomi e l'età dei presentatori delle liste, con l'indicazione degli estremi della loro iscrizione all'ANVGD, nonché le dichiarazioni dei candidati per l'accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista cui aderiscono.

Art. 38.

Le schede elettorali dovranno essere predisposte a cura del Presidente Provinciale o del

Commissario Straordinario, che provvederà alla consegna di tutto il materiale occorrente per le votazioni al Presidente dell'Assemblea, all'atto del suo insediamento. Provvederà inoltre a consegnare al Presidente dell'Assemblea l'elenco dei Soci ammessi al voto attivo e passivo, elenco che dovrà essere compilato sulla base dei criteri indicati nell'art. 33, comma 2°.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Soci mediante delega scritta sullo stesso avviso di convocazione.

Nessun Socio può avere più di due deleghe da parte di quelli residenti nel capoluogo di provincia e non più di cinque deleghe da parte di quelli residenti in provincia.

Il verbale relativo all'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio, deve essere trasmesso, in copia ed entro 15 giorni, al Presidente della Consulta Regionale ed al Presidente Nazionale, ai quali dovrà pure essere trasmesso il verbale della riunione dell'Esecutivo Provinciale relativo alla nomina delle cariche sociali.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- b) la nomina dei membri dell'Esecutivo Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dall'Esecutivo Provinciale.

Dell'Esecutivo Provinciale e dell'Ufficio di Segreteria

Art. 39.

L'Esecutivo Provinciale che dirige ed amministra il Comitato Provinciale, secondo le direttive degli Organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea dei Soci, cura in particolare:

- a) La preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, alla quale rende conto della propria gestione con una relazione che il Presidente legge nell'ordinaria riunione annuale.
- b) L'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, nonché di quelle della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale.
- c) La determinazione delle opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei Soci, osservando in ogni caso le direttive stabilite dalla Presidenza Nazionale.
- d) La vigilanza affinché nella circoscrizione del Comitato siano applicate le disposizioni legislative a favore dei profughi giuliani e dalmati.

Esso inoltre sorveglia sull'osservazione da parte delle Delegazioni Comunali ed Intercomunali, delle Leghe e dei Soci, dei doveri derivanti dallo Statuto e della disciplina associativa, adottando, se del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Provvede infine alla diffusione dell'Organo ufficiale di stampa dell'Associazione e propone al Consiglio Nazionale l'eventuale nomina di un Presidente Onorario del Comitato e di Soci benemeriti.

Art. 40.

L'avviso di convocazione dell'Esecutivo Provinciale, contenente l'ordine del giorno dei lavori, sarà dal Presidente trasmesso ai singoli membri, per iscritto, almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo casi di assoluta urgenza.

Per la validità delle sedute dell'Esecutivo Provinciale occorre in ogni caso l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni adottate dall'Esecutivo Provinciale verrà redatto apposito verbale.

La Presidenza Nazionale può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta dell'Esecutivo Provinciale.

Nella seduta d'insediamento dopo le elezioni, l'Esecutivo Provinciale, convocato con lettera personale dal Presidente dell'Assemblea, o in sua vece dal consigliere più anziano tra gli eletti, deve procedere alla elezione delle cariche sociali.

Le votazioni debbono svolgersi con scrutinio segreto. Risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 41.

Il componente che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, può, dall'Esecutivo Provinciale, essere dichiarato dimissionario.

Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza Nazionale. Sulle domande di dimissioni dei singoli membri delibera l'Esecutivo Provinciale stesso. Sulle dimissioni dell'intero Esecutivo Provinciale delibera la Presidenza Nazionale, che, accettandole, provvederà alla nomina di un Commissario con l'incarico di convocare l'Assemblea Provinciale dei Soci. L'Esecutivo Provinciale dimissionario rimane in carica fino all'insediamento del Commissario Straordinario per l'ordinaria amministrazione.

Art. 42.

Qualora per dimissioni od altre cause l'Esecutivo Provinciale venga a ridursi a meno della metà, la Presidenza Nazionale, sentito il Presidente della Consulta Regionale, nomina un Commissario Straordinario, con l'incarico di convocare l'Assemblea entro 6 mesi per il rinnovamento totale dell'Esecutivo Provinciale.

Nello stesso modo, la Presidenza Nazionale provvederà quando per qualsiasi circostanza l'Esecutivo Provinciale venga a trovarsi nell'impossibilità di poter assolvere i suoi compiti. In casi di particolare urgenza tale facoltà è demandata al Presidente Nazionale, ferma restando la ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

Art. 43.

Contro ogni deliberazione dell'Esecutivo Provinciale, i Soci che la ritengano lesiva degli interessi del Comitato o dell'Associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro 15 giorni, alla Presidenza Nazionale. Il ricorso non ha però effetto sospensivo.

Art. 44.

Il Presidente Provinciale esegue le deliberazioni dell'Esecutivo Provinciale e degli Organi centrali e regionali dell'Associazione, vigila sul buon andamento degli Uffici del Comitato Provinciale. In caso di assoluta urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'Esecutivo Provinciale, salvo la successiva ratifica di quest'ultimo.

Art. 45.

Il Vicepresidente Provinciale, all'uopo designato, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Esso coadiuva il Presidente nella trattazione degli affari riguardanti il Comitato.

Art. 46.

Il Delegato Provinciale all'Amministrazione è responsabile dei servizi di cassa e di economato; egli cura la regolare tenuta dei libri di contabilità del Comitato Provinciale.

Il Delegato Provinciale all'Amministrazione non può effettuare alcuna spesa senza il preventivo assenso del Presidente, ferma restando la conseguente ratifica dell'Esecutivo Provinciale.

Art. 47.

Il Segretario Provinciale vigila sul regolare funzionamento degli Uffici di Segreteria, curando in particolare che siano tenuti al corrente:

- a) lo schedario dei Soci;
- b) l'elenco nominativo dei Soci;
- c) il libro dei verbali delle adunanze delle Assemblee;
- d) il libro dei verbali delle riunioni dell'Esecutivo Provinciale;

e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai Regolamenti.

Egli inoltre redige i verbali delle sedute dell'Esecutivo Provinciale e provvede alle operazioni annuali di tesseramento.

Del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comitati Provinciali

Art. 48.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Provinciale ha il controllo della gestione economica e finanziaria del Comitato.

I suoi componenti debbono perciò collegialmente e, volendo, anche singolarmente, verificare i documenti contabili e lo stato della Cassa.

Al termine di ogni anno il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame dell'Esecutivo Provinciale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.

Il Revisore o i Revisori dei Conti che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori, nonché la Segreteria Nazionale dell'Associazione. Il Presidente Provinciale, sentito il parere del Collegio dei Revisori, adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza e, quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza della Presidenza Nazionale.

Delle Delegazioni, delle Leghe, delle Famiglie e Sezioni femminili

Art. 49.

Alle norme per la costituzione ed il funzionamento delle Delegazioni, delle Leghe, delle Famiglie e delle Sezioni Femminili di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto, si provvederà con apposito Regolamento.

Organi di Stampa

Art. 50.

L'Organo di Stampa dell'Associazione è il periodico "Difesa Adriatica", al quale tutti i Comitati Provinciali devono abbonarsi per seguire innanzi tutto l'apposito notiziario dell'Associazione.

I Comitati Provinciali sono tenuti a curare la massima diffusione del periodico.

Dei vessilli

Art. 51.

La Sede centrale dell'Associazione ed i Comitati Provinciali -oltre ad essere dotati delle bandiere delle Terre di provenienza degli esuli istriani, fiumani e dalmati- dovranno avere il loro labaro del tipo e delle dimensioni approvati dalla Presidenza Nazionale.

Ciascuna Delegazione Comunale ed Intercomunale avrà in dotazione le bandiere delle Terre di provenienza degli esuli.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA



Regolamento del Congresso Nazionale

(aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale di Mestre 2009)

Art. 1

Sino a quando non si sarà provveduto alla nomina dell’Ufficio di Presidenza, a norma del punto 2, la Presidenza del Congresso viene assunta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci. Egli è assistito dal Segretario Nazionale.

Art. 2

Il Presidente provvisorio del Congresso ne dichiara l’apertura e provvede perché il Congresso proceda alla elezione:

- a) dell’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un primo e un secondo Vicepresidente, da un Segretario, da tre Questori;
- b) della Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da tre membri, che eleggono tra i propri componenti il Presidente;
- c) della Commissione Elettorale, composta da tre scrutatori, che eleggono fra i propri componenti il Presidente.

L’incarico di membro di questa commissione è incompatibile con la qualifica di candidato o consigliere nazionale già in carica per elezione.

Art. 3

La Commissione per la Verifica dei Poteri ha il compito di:

- a) procedere all’accertamento del numero di voti assegnati a ciascun Comitato, in base alle risultanze del tesseramento comunicate alla Segreteria Nazionale, e di predisporne l’elenco per le votazioni in tre copie (una copia sarà consegnata alla Presidenza, una alla Commissione Elettorale ed una sarà affissa all’Albo del Congresso);
- b) convalidare le deleghe rilasciate ai congressisti sulla base del verbale dell’Esecutivo Provinciale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente, con riserva di inviare entro un mese il relativo verbale;
- c) verificare le liste elettorali;
- d) decidere in via provvisoria sui reclami, anche orali, che fossero proposti;
- e) riferire al Congresso i propri deliberati e sottoporli alla ratifica dell’Assemblea.

Art. 4

Il Presidente del Congresso:

- a) dirige i lavori;
- b) fa osservare il regolamento;
- c) mantiene l’ordine con poteri di richiamo e di espulsione dalla sala;
- d) concede la facoltà di parlare;
- e) stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati;
- f) vigila sull’attività del Segretario, degli Scrutatori, dei Questori e delle Commissioni;
- g) decide sulle questioni procedurali e sottopone al giudizio del Congresso eventuali reclami contro le deliberazioni della Commissione Verifica Poteri.

Art. 5

Il primo Vicepresidente ed, in caso di assenza o di impedimento, il secondo Vicepresidente, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

I Questori sovrintendono, sotto la direzione del Presidente, alla polizia del Congresso.

Art. 7

La Commissione Elettorale accerta e registra i voti delle deliberazioni.

Art. 8

Il Congresso può procedere alla nomina di Commissioni perché riferiscano su un determinato argomento. Ove si verifichi dissenso in seno alla Commissione, le relazioni potranno essere plurime.

Art. 9

Il Presidente apre e chiude le sedute; annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno.

Art. 10

Ciascun delegato avrà la parola dal Presidente nell'ordine in cui l'abbia chiesta.

Nessuno potrà parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per richiamo al Regolamento, per fatto personale o dichiarazione di voto.

Art. 11

I richiami al Regolamento saranno discussi e decisi con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

Il Presidente stabilirà, per ogni argomento, il limite di tempo assegnato a ciascun oratore. Tale limite è fissato in cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

Art. 13

Le votazioni –ad eccezione di quelle per l'elezione del Consiglio Nazionale, che devono essere fatte per scrutinio segreto- vengono prese per alzata di mano o, in caso di incertezza, per divisione in sala; ove un quarto dei delegati ne facciano richiesta, si dovrà procedere per scrutinio segreto.

Art. 14

Il Congresso stabilisce, su proposta del Presidente, il termine ultimo per la presentazione delle liste e l'orario delle votazioni. Le liste vanno presentate alla Presidenza, che le sottopone alla Commissione Verifica Poteri per il controllo e, successivamente, ne dispone la stampa sulle schede che verranno consegnate ai delegati.

Art. 15

Per l'elezione del Consiglio Nazionale, il numero dei candidati di ogni lista non deve essere inferiore ad un terzo, né superiore al numero dei componenti da eleggere. Non si può essere candidati in più liste. Di ogni candidato deve essere sottoscritta l'accettazione, con firma chiaramente leggibile.

Ogni lista, per essere presentata alla Presidenza, deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei voti presenti al Congresso. Le liste vanno contrassegnate da un numero, nell'ordine di presentazione, ed eventualmente da un motto.

Ogni elettore, oltre ad esprimere il voto di lista segnando con una crocetta l'apposito riquadro, potrà esprimere preferenze per uno o più candidati della lista votata fino ad un massimo della metà più uno dei candidati presenti nella lista.

In assenza di voto di lista, le preferenze espresse su liste diverse comportano l'annullamento della scheda. Le indicazioni delle sole preferenze in una lista significano votazione della lista stessa.

Risulteranno eletti nell'ordine delle preferenze riportate, fino alla concorrenza di 20 seggi disponibili (o più se la lista avrà ottenuto un consenso percentualmente maggiore), i candidati più votati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, sempre sulla base delle preferenze individuali, i candidati più votati delle liste successive fino alla concorrenza dei seggi residui. L'assegnazione proporzionale dei seggi avverrà per arrotondamento in eccesso, partendo dalla prima lista in poi.

Art. 16

Nel caso di presentazione di una sola lista, questa dovrà essere considerata aperta e, quindi, a

carattere indicativo. Ogni votante potrà esprimere la propria preferenza, lasciando invariata la lista o sostituendo fino ad un massimo di cinque nominativi. La scheda dovrà comunque riportare 31 nominativi validi. Risulteranno eletti i candidati e i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali. A pari voti soccorre la maggiore età.

Art. 17

Costituitasi la Commissione Elettorale di Seggio -al quale ha diritto di partecipare anche un rappresentante di ciascuna lista- uno dei membri, controllata l'identità del delegato, stacca dalla delega il tagliano per l'elezione.

Il Presidente di Seggio gli consegna la scheda per la votazione, dopo averla autenticata con la sua firma.

Dopo aver espresso il voto, il delegato riconsegna la scheda al Presidente, che la depone nell'urna. Uno scrutatore annota l'avvenuta votazione apponendo la sua firma accanto al nome del delegato nell'elenco di cui all'art. 3, lettera a).

Art. 18

Chiusa la votazione all'ora prefissata (o dopo la votazione di tutti gli elettori) il Presidente di Seggio controlla che il numero delle schede depositate nell'urna corrisponda al numero dei delegati che hanno effettivamente votato, procede allo scrutinio e redige il verbale delle operazioni della Commissione.